

Alla cortese attenzione del Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione II
Banca d'Italia
Via Milano 53, 00184, Roma

Milano, 26 settembre 2022

Oggetto: risposta alla consultazione “Nuova rilevazione in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali”

Ringraziando l'Autorità di vigilanza per l'opportunità di confronto si riportano di seguito le richieste di chiarimento e le considerazioni dell'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt a valle del dialogo interno avviato con gli intermediari associati.

1. In primo luogo, si fa presente come la richiesta in oggetto sia contraria all'approccio di semplificazione dei profili amministrativi e burocratici di cui l'associazione si è fatta portavoce negli anni e che l'autorità ha mostrato più volte di condividere. In relazione alle FEI (funzioni essenziali e importanti), ad esempio, è già previsto, in fase autorizzativa, un set informativo piuttosto corposo; si individua quindi una sovrapposizione nelle comunicazioni da trasmettere con una sola diversa esposizione delle informazioni da descrittive a codificate/tabellari (cfr *La rilevazione prevede l'invio di dati su sei fenomeni principali: 1) Informazioni sul contratto (Voce 1000); 2) Firmatario contratto (Voce 1010); 3) Utilizzatore contratto (Voce 1020); 4) Categoria funzione esternalizzata (Voce 1030); 5) Fornitore (Voce 1040); 6) Funzione essenziale o importante (FEI) (Voce 1050). Tutte le informazioni richieste sono obbligatorie salvo diversamente specificato...*). Si evidenzia sin d'ora che tale nuovo adempimento comporterà costi aggiuntivi per gli intermediari sia in fase di impianto della nuova segnalazione, sia in fase di redazione nel continuo delle segnalazioni in relazione a risorse umane, informatiche e processi. Trattasi infatti di (1) impostare una nuova base segnaletica e di dedicare una risorsa per la fase di progettazione, test e impostazione delle tabelle, (2) dedicare parte del personale amministrativo alla compilazione e controllo della stessa su base annuale nonché (3) impostare nuovi processi nel continuo di classificazione, censimento anagrafico dei fornitori e collegamento di ambienti informatici.

2. Emerge poi la necessità di chiarire puntualmente il perimetro del concetto di esternalizzazione/contratto di fornitura per comprendere quali informazioni sia necessario includere nella rilevazione.

Se, da una parte, sembra piuttosto facile potere includere le citate FEI, i cui dettagli vengono anche riportati e periodicamente aggiornati nella RSO, nonché reperire le informazioni ad esse relative, peraltro già a disposizione di codesta autorità, risulta molto più problematico ricostruire il quadro informativo di dettaglio sulle attività consulenziali, se dovessero essere intese come parte della segnalazione, che trovano origine in contratti di consulenza contabile, nei servizi informatici, di segreteria societaria, di ricerca del personale, di consulenza del lavoro e buste paghe, di consulenza legale, etc...

Si suggerisce, quindi, di confermare l'esclusione di queste ultime dal perimetro di indagine perché configurabili esclusivamente come servizi prestati alla SGR che non si classificano come fornitori "strategici" anche se non FEI.

3. Nel caso delle cosiddette "catene di fornitura", ovvero laddove un fornitore si avvalga di sub-fornitori, raramente è possibile reperire le informazioni di dettaglio che vengono richieste nella segnalazione. Si chiede se si possa fare affidamento a dichiarazioni trasmesse dal fornitore in linea con la contrattualistica in essere che prevede, da prassi, una autorizzazione espressa dell'intermediario per il ricorso a sub-fornitori.
4. Un ulteriore tema riguarda la richiesta di informazioni relative all'esternalizzazione dei servizi in cloud il cui perimetro pare appunto difficile da circoscrivere. Sul punto AIFI aveva trasmesso a codesta autorità un set di FAQ su cui sarebbe utile ricevere riscontro ufficiale, in modo da chiarire alcuni profili rimasti inevasi rispetto ai dubbi sollevati (in allegato la nota a suo tempo inviata).
5. Riguardo alla frequenza e alle date di riferimento della segnalazione, se si può condividere la scelta della periodicità annuale, si richiama la problematicità legata alla coincidenza della scadenza (31 marzo) con quella dell'invio di una corposa documentazione da predisporre da parte degli intermediari. Sul punto si evidenzia la necessità di considerare le tempistiche con cui gli intermediari consuntivano le proprie valutazioni sui soggetti esternalizzati, anche in relazione alla disponibilità di dati e informazioni sull'operato degli stessi. Sarebbe pertanto auspicabile che venga mantenuta la scadenza del 31 maggio, attualmente prevista solo in sede di prima applicazione della nuova segnalazione, anche per le segnalazioni annuali successive.
6. Entrando nel dettaglio delle analisi di valutazione dei rischi e di altre attività di audit che vengono richieste e che implicano azioni implementate ad hoc, si stima che tali attività possano comportare un costo complessivo aggiuntivo che è tanto più alto quanto è maggiore la complessità dell'intermediario destinatario se richieste con un orizzonte temporale annuale.